

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALFONSINE N. 31 DEL 14/06/2016

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la delibera consiliare n.65 del 29.6.1994, con la quale veniva approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

Ricordato che con delibera consiliare n.63 del 20.12.2013 veniva autorizzata la sottoscrizione del manifesto dei Sindaci a contrasto del gioco d'azzardo promosso dalla scuola delle buone pratiche, dando sostegno a tutte le iniziative e le attività programmate dall'Unione e dalle amministrazioni comunali finalizzate alla promozione di interventi educativi e di informazione, culturali, formativi e regolativi per la prevenzione della dipendenza del gioco d'azzardo;

Considerato che il gioco d'azzardo può avere effetti devastanti: circa un milione di italiani, di cui almeno 500.000 giovani, soffrono di GAP (gioco d'azzardo Patologico o "ludopatia") che costituisce una vera e propria patologia, una dipendenza che, secondo l'organizzazione mondiale della sanità, dovrebbe essere inserita nel "livelli essenziali di assistenza" in modo tale da garantire un percorso di prevenzione, cura e riabilitazione per coloro che ne sono divenuti dipendenti. Parliamo di una emergenza sociale con conseguenze a volte disastrose che sottrae ai consumi ordinari o addirittura di prima necessità, una enorme massa di denaro delle famiglie;

Ritenuto che debba essere trattata al pari di altre dipendenze (es. tabagismo), per le quali la legislazione prevede un esplicito divieto di propaganda pubblicitaria e la devoluzione dei proventi delle relative sanzioni amministrative ad un apposito capitolo di spesa del Ministero della salute finalizzato alla prevenzione di tali patologie;

Atteso che alla Camera dei deputati esiste depositata una proposta di legge tesa ad introdurre nell'ordinamento italiano un divieto assoluto di ogni forma di spot e pubblicità di tutti i giochi, delle scommesse e delle lotterie autorizzate dall'autorità pubblica: trattasi infatti di pubblicità ingannevole dal momento che, per la legge dei grandi numeri, più a lungo un giocatore spende denaro, più ne perderà;

Valutata la necessità, in attesa di un intervento legislativo, di muoversi autonomamente integrando il proprio regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, introducendo il divieto di ogni forma di pubblicità del gioco d'azzardo nel territorio comunale;

Valutata, altresì, la necessità di dotarsi di regole per valutare e contrastare la diffusione di altri messaggi pubblicitari discriminatori e lesivi della dignità, soprattutto delle donne;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- l'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 e l'art. 50 della legge n. 449/1997 che riconoscono la potestà regolamentare del comune in materia tributaria;
- l'art.7 del testo unico degli enti locali che attribuisce autonomia regolamentare in materia di esercizio delle proprie funzioni;
- l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 507/1993 in ragione del quale, con proprio regolamento, il comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse;
- lo statuto comunale;

Acquisito il parere del revisore unico del comune di Alfonsine ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett b, n. 7, del D.Lgs. 267/2000, conservato agli atti;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale, a ciò appositamente incaricato dal Sindaco, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, allegato alla presente delibera;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio del comune, ragione per cui non si rende necessario acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;

Con la seguente votazione: Presenti n. 16 votanti n.16; Voti favorevoli n.16 palesemente espressi da n.16 presenti e votanti;

DELIBERA

1.per i motivi di cui in premessa narrativa, di integrare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, inserendo l'art.16 bis nel testo che segue:

Art.16 bis - DIVIETI DI PROPAGANDA PUBBLICITARIA

1.In tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità di qualsiasi tipo di gioco d'azzardo, intendendosi per tale ogni gioco, lotteria, scommessa o concorso pronostico che consista nell'effettuare una puntata, scommessa o impiego di denaro o di altri beni al fine di ottenere una vincita al verificarsi di un evento futuro, sia in caso di gioco d'azzardo sia tramite operatori fissi, sia tramite operatori on line, anche se in possesso di regolare concessione amministrativa rilasciata all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS). Sono esclusi dal divieto: i concorsi a premi, indetti ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, indetti da associazioni o fondazioni, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, o dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, e successive modificazioni; le lotterie nazionali.

2.È vietata l'esposizione pubblicitaria il cui contenuto contenga stereotipi e disparità di genere, veicoli messaggi sessisti, violenti o rappresenti la mercificazione del corpo. È altresì vietata l'esposizione pubblicitaria il cui contenuto sia lesivo del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, delle abilità fisiche e psichiche.

3.Ferma restando tutta la vigente normativa in materia di affissioni abusive e materie affini e salvo che il fatto non costituisca più grave violazione, chi trasgredisce al divieto di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del testo unico degli enti locali in caso di violazione dei regolamenti comunali.

4.I proventi di dette sanzioni amministrative sono destinati all'informazione ed educazione sanitaria, con particolare riferimento alla prevenzione della ludopatia.

5.Il comune non assume alcuna responsabilità, sia in sede civile che penale, per eventuali infrazioni, danni o altro che, in conseguenza dei mezzi pubblicitari esposti possano derivare a persone o cose.

6.Il comune resta sollevato da ogni responsabilità derivante dall'eventuale infrazione alle disposizioni di legge e regolamentari.